Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

# *La riforma del Terzo settore*
# *Le novità sul Codice del Terzo settore e sull'Impresa sociale*

## Le nuove regole contabili e di bilancio per gli ETS

***Simona CATANZANO***

*Dottore commercialista – Componente Commissione Terzo Settore e Non Profit dell'ODCEC di Roma e Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla contabilità e bilancio degli ETS*

Roma, 11 ottobre 2017

D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117

CODICE DEL TERZO SETTORE

*A norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106*

TITOLO II – DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Articolo 13 → Articolo 15

# ARTICOLO 13 – *Scritture Contabili e Bilancio*

***Comma 1*** – Il Bilancio è formato da:

- ✓ Stato Patrimoniale
- ✓ Rendiconto Finanziario – *con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ETS*
- ✓ Relazione di Missione – *che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie*

# ARTICOLO 13 – *Scritture Contabili e Bilancio*

***Comma 2***

Ricavi / Rendite / Proventi / Entrate

**inferiori**

euro 220.000

Può essere redatto il solo

**Rendiconto Finanziario per Cassa**

# ARTICOLO 13 – *Scritture Contabili e Bilancio*

## Comma 3 – SCHEMI DI BILANCIO

*(Ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2)*

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE PER IL TERZO SETTORE**

# ARTICOLO 13 – *Scritture Contabili e Bilancio*

***Comma 4 e 5***

*Attività commerciale esclusiva o prevalente*

Si applicano le disposizioni dell'art. 2214 del codice civile in materia di *tenuta delle scritture contabili* e in materia di deposito del bilancio presso il *Registro delle Imprese*, redatto secondo quanto disposto dall'art. 2423 e seguenti, dall'art. 2435-bis o dall'art. 2435-ter del codice civile.

# ARTICOLO 13 – *Scritture Contabili e Bilancio*

***Comma 7*** *– Pubblicità del Bilancio*

Per gli Enti che non sono iscritti nel Registro delle Imprese è stato inserito l'obbligo del deposito del bilancio nel ***Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*** → entro il ***30 giugno*** di ciascun anno (art. 48, comma 3 del Codice di Riforma).

# ARTICOLO 14 – Bilancio Sociale

***Comma 1***

E.T.S. con ricavi/rendite/proventi/entrate > **1 ML €** annui devono depositare nel Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale, secondo gli schemi di cui all'articolo precedente.

# ARTICOLO 14 – Bilancio Sociale

***Comma 2***

E.T.S. con ricavi/rendite/proventi/entrate > **100.000 €** annui devono pubblicare sul proprio sito o su quello della rete associativa a cui aderiscano, gli emolumenti/compensi/ corrispettivi attribuiti a:

- ✓ Organi di amministrazione e controllo
- ✓ Dirigenti
- ✓ Associati

# ARTICOLO 8 – Divieto di distribuzione utili

***Comma 2***

Divieto di distribuzione degli utili, avanzi di gestione, sia in forma diretta che in forma indiretta, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali

# ARTICOLO 8 – Divieto di distribuzione utili

***Comma 3** – Distribuzione indiretta di utili*

- Compensi ad amministratori e sindaci non commisurati all'attività svolta, alla responsabilità assunta e alle specifiche competenze
- Compensi a lavoratori subordinati o autonomi superiori del 40% rispetto a quelli del CCNL
- Acquisto beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano maggiori rispetto al loro valore normale

# ARTICOLO 8 – Divieto di distribuzione utili

***Comma 3*** *– Distribuzione indiretta di utili (segue)*

- Cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato a soci, fondatori, amministratori, sindaci, …
- Corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento

# ARTICOLO 15 – Libri sociali obbligatori

a) Libro degli associati o aderenti
b) Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee degli associati o aderenti (compresi i verbali redatti per atto pubblico)
c) Libro adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

se presenti, Registro dei volontari non occasionali

# ARTICOLO 15 – Libri sociali obbligatori

I libri contraddistinti dalle lettere A e B sono tenuti dall'organo amministrativo.

I libri contraddistinti dalla lettera C sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono.

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

***Comma 2***

Si considerano attività di *natura non commerciale* le attività di interesse generale di cui all'art. 5, quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

***Comma 3*** – Sono, inoltre, attività non commerciali:

a) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera *h*) purché tutti gli utili vengano reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati

b) attività di cui al precedente punto affidate dagli ETS ad università ed altri organismi di ricerca

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

***Comma 4*** – Non si considerano mai attività commerciale:

a) fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

b) contributi e apporti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

### *Comma 5*

Si considerano **non commerciali** gli ETS che svolgono in via <u>esclusiva o prevalente</u>

le attività di cui all'art. 5 in conformità con quanto previsto

dai commi 2 e 3 del presente articolo

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

### *Comma 5*

Si considerano **commerciali** gli ETS qualora i proventi delle attività di cui all'art. 5 svolte non in conformità con quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo e delle attività di cui all'art. 6 (fatte salve le sponsorizzazioni svolte secondo il decreto citato nell'art. 6 stesso) risultino superiori ai proventi delle attività non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, entrate di cui ai commi 2, 3 e 4).

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

***Comma 6***

Sono considerate istituzionali:

- le attività svolte verso associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità delle attività istituzionali dell'ente
- somme versate dagli associati a titolo di quote e contributi associativi

# ARTICOLO 79

## Attività istituzionale e commerciale

***Comma 6***

Sono considerate commerciali:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte verso associati, familiari e conviventi degli stessi a fronte di corrispettivi specifici, compresi contributi e quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto

# ARTICOLO 87 – Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Gli ETS devono, ai sensi del ***2° comma***:

- In relazione all'attività complessiva, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche e rappresentare la situazione economico-patrimoniale in un documento da redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, distinguendo tra attività di cui all'art. 5 e quelle di cui all'art. 6
- In relazione all'attività commerciale, tenere una contabilità separata (comma 4) secondo le modalità previste per le imprese commerciali

# ARTICOLO 87 – Tenuta e conservazione delle scritture contabili

***Comma 5***

Gli ETS limitatamente alle attività non commerciali non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale

# ARTICOLO 87 – Tenuta e conservazione delle scritture contabili

***Comma 6***

Nel caso di raccolte pubbliche di fondi è necessario redigere un rendiconto specifico redatto ai sensi dell'art. 48, comma 3, da inserire nel bilancio o nl rendiconto e al fine di illustrare, anche mediante una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative ad ogni celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione

# ARTICOLO 87 – Tenuta e conservazione delle scritture contabili

***Comma 7***

Entro 3 mesi dal momento in cui si verificano i presupposti per la qualificazione dell'ente quale «commerciale», tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere ricompresi nell'inventario e sarà necessario tenere le scritture contabili al pari delle imprese commerciali, già con riferimento all'inizio del periodo di imposta in cui si verificano tali presupposti.

# ARTICOLO 30 – Organo di controllo

Obbligatorio per le Fondazioni.

Per le associazioni (riconosciute e non) → obbligo scatta se per 2 esercizi consecutivi si superano 2 dei seguenti limiti:

a) Totale Attivo S.P. > 110.000 euro

b) Totale Ric./Rend./Prov./Entrate > 220.000 euro

c) Dipendenti occupati in media nell'esercizio > 5 unità

Organo è sempre obbligatorio se sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice.

# ARTICOLO 30 – Organo di controllo

***Comma 6***

Ambito del controllo:

- Osservanza della Legge, dello Statuto e della corretta amministrazione
- Controllo contabile se non nominato un soggetto incaricato alla revisione legale

# ARTICOLO 30 – Organo di controllo

***Comma 7***

Ambito del controllo:

Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Attestazione sulla redazione del bilancio conforme con quanto stabilito dall'art. 14.

Il bilancio sociale mostra l'esito di tale monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

# ARTICOLO 31 – Revisione legale dei conti

L'obbligo scatta se per 2 esercizi consecutivi si superano 2 dei seguenti limiti:

a) Totale Attivo S.P. > 1.100.000 euro
b) Totale Ric./Rend./Prov./Entrate > 2.200.000 euro
c) Dipendenti occupati in media nell'esercizio > 12 unità

Organo è sempre obbligatorio se sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice.